N. **159-285-577-1167-2674-3300-3969-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 17 luglio 2000

(Relatore: **SODA**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 159, d'iniziativa del deputato CORLEONE

Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, concernenti il sostegno di enti ed associazioni con finalità sociali ed umanitarie

Presentata il 9 maggio 1996

n. 285, d'iniziativa del deputato SCALIA

Norme per il sostegno degli enti e delle associazioni che perseguono finalità umanitarie, di salvaguardia dell'ambiente naturale, degli animali e del patrimonio culturale e artistico

Presentata il 9 maggio 1996

n. 577, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCÀ, SODA, CHIAVACCI, ACCIARINI, MUSSI, GIOVANNI BIANCHI, APREA, MORONI, MATTIOLI, POZZA TASCA, TASSONE, AMATO, BIASCO, BIRICOTTI, BIELLI, BOATO, BONITO, BORROMETI, BOVA, BRUNALE, BUFFO, CAMBURSANO, CARLI, CAMOIRANO, CAMPATELLI, CENNAMO, CHIUSOLI, FURIO COLOMBO, CORDONI, LEONE DELFINO, DE SIMONE, DI BISCEGLIE, DI ROSA, DI STASI, DUCA, GAMBALE, GATTO, GIACCO, GIANNOTTI, GUERRA, FILOCAMO, GERARDINI, INNOCENTI, JERVOLINO RUSSO, LENTO, LORENZETTI, LUCCHESE, LUCIDI, LUMIA, MANZINI, MASELLI, MASSA, MASTROLUCA, MELANDRI, MERLO, NOVELLI, OLIVERIO, OLIVIERI, OLIVO, PAISSAN, PARRELLI, MARIO PEPE, PISCITELLO, PISTONE, PITTELLA, RICCI, ROMANO CARRATELLI, ROTUNDO, RUZZANTE, SAONARA, SCHMID, SCOZZARI, SERAFINI, SINISCALCHI, SOAVE, SOLAROLI, STANISCI, STELLUTI, SUSINI, TATTARINI, TURCI, VALETTO BITELLI, VALPIANA, VIGNALI, VIGNI, VOGLINO

Disciplina dell'associazionismo sociale

Presentata il 9 maggio 1996

n. 1167, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI CAPUA, CHIAVACCI

Norme per il controllo su talune attività svolte dalle associazioni di promozione sociale

Presentata il 23 maggio 1996

n. 2674, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASSIDDA, ACIERNO, GUIDI, FEI, BAIAMONTE, ALEFFI, AMATO, ARMOSINO, BECCHETTI, BERGAMO, BERRUTI, VINCENZO BIANCHI, DONATO BRUNO, BURANI PROCACCINI, CASCIO, CICU, COLLETTI, CRIMI, CUCCU, DANESE, DEL BARONE, DE LUCA, DI COMITE, DI LUCA, d'IPPOLITO, ERRIGO, FILOCAMO, FLORESTA, GASTALDI, GAZZARA, GIANNATTASIO, GIUDICE, GIUGLIANO, LIOTTA, LORUSSO, MARRAS, MATACENA, MICCICHÈ, MICHELINI, MISURACA, NEGRI, NICCOLINI, PAGLIUCA, PALMIZIO, PARENTI, PAROLI, PRESTIGIACOMO, ROMANI, ROSSO, SCALTRITTI, SCARPA BONAZZA BUORA, SERRA, TABORELLI, TORTOLI, VITALI

Disciplina degli enti e delle associazioni senza fini di lucro

Presentata il 10 novembre 1996

n. 3300, d'iniziativa del deputato ERRIGO

Disciplina delle associazioni

Presentata il 26 febbraio 1997

n. 3969, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALEAZZI, ALEMANNO, ARMAROLI, BENEDETTI VALENTINI, BONO, NUCCIO CARRARA, COLA, CUSCUNÀ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, LO PRESTI, MALGIERI, MANZONI, NERI, PORCU, TRINGALI, ZACCHERA

Disciplina dell'associazionismo sociale

Presentata il 9 luglio 1997

ONOREVOLI DEPUTATI. — *Ambito di intervento normativo e istruttoria legislativa svolta.* – La definizione di una disciplina organica delle associazioni di promozione sociale rappresenta un tassello indispensabile per completare nel nostro ordinamento il diritto delle istituzioni sociali. Da tempo l'associazionismo, nelle sue varie accezioni, è impegnata in un percorso di crescita della propria autonomia e di sviluppo di una nuova identità sociale ed istituzionale, che rispecchi il ruolo che essa svolge nella società

L'approvazione di una legge generale sull'associazionismo sociale consentirà di valorizzare il cospicuo lavoro che le associazioni svolgono, anche in forme non appariscenti ma certamente diffuse ed efficaci. Le associazioni, infatti, attraverso progetti, azioni, campagne informative, promozione di servizi, convegni, ricerche, contribuiscono alla crescita morale, sociale e culturale della società Questa azione diretta, certamente importante a livello nazionale, è assai più rilevante a livello locale; l'associazionismo è molto spesso, infatti, un soggetto di decentramento attivo delle politiche sociali.

Il testo unificato elaborato dalla Commissioni affari costituzionali rappresenta il tentativo di stabilire alcune regole certe che orientino il rapporto tra associazionismo ed istituzioni, sia nelle relazioni nazionali che in quelle locali. Proprio perché l'associazionismo non è un soggetto occasionale della cittadinanza, la sua funzione va resa visibile, concreta, costante. In questo senso, la scelta dell'autonomia può trovare nella legge quadro un sostegno significativo, anche per determinare una legislazione conseguente a scala regionale.

La Repubblica, per assicurare una partecipazione più ampia dei cittadini alla vita democratica e allo sviluppo della società e delle istituzioni, ha interesse ad ampliare, riconoscere e sollecitare una pluralità di forme e di presenze associative. Diventa allora importante riconoscere il ruolo di soggetti che operano nel variegato campo della promozione politica, sociale e civile della popolazione e dello sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, per valorizzare un canale fondamentale di partecipazione popolare e di cittadinanza attiva. Si tratta di attivare meccanismi di sostegno finanziario e di servizi reali a favore di soggetti che contribuiscono alla realizzazione del principio costituzionale della partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese e di definire un quadro di riferimento coerente circa le possibili fonte di collaborazione tra questi soggetti e le istituzioni pubbliche.

Il Capo I del testo elaborato dalla Commissione contiene una serie di disposizioni di carattere generale; in particolare, l'articolo 1 indica i contenuti e le finalità della legge, che detta i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell'associazionismo e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.

L'articolo 2 definisce le associazioni di promozione sociale come associazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro, e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, mentre con l'articolo 3 sono definiti i contenuti essenziali degli statuti delle associazioni.

Con l'articolo 4 vengono esplicitamente indicate le diverse fonti di finanziamento delle associazioni che, in sintesi, sono le seguenti: quote e contributi agli associati, eredità, donazioni e legati; contributi pubblici, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi dalle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali e altre entrate derivanti da iniziative di autofinanzia-

mento. L'articolo 6 prevede le forme della rappresentanza legale delle associazioni.

Il capo Il contiene la disciplina dei registri delle associazioni e degli osservatori sull'associazionismo. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 si riferiscono ai registri istituiti a livello nazionale, regionale e provinciale, ai quali devono iscriversi le associazioni intenzionate ad avvalersi di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale con riferimento a contributi pubblici, stipula di convenzioni, trattamento fiscale.

Con gli articoli 11 e 12, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 266 del 1991 per le organizzazioni di volontariato, si disciplina l'istituzione, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. Esso, fra l'altro, sostiene le iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, promuove studi e ricerche sull'associazionismo e approva progetti sperimentali elaborati dalle associazioni per far fronte a particolari emergenze sociali. L'articolo 13 istituisce un Fondo per l'associazionismo finalizzato a sostenere i progetti e le iniziative delle associazioni.

L'articolo 14 prevede la istituzione di osservatori regionali con funzioni e modalità di funzionamento da stabilirsi con legge regionale. L'articolo 15 stabilisce che l'ISTAT è tenuto a fornire assistenza all'Osservatorio per l'effettuazione di indagini statistiche, mentre l'articolo 16 indica le modalità di collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato.

L'articolo 17, integrando la composizione del CNEL, prevede che 10 membri del Consiglio siano designati da parte dei due Osservatori sopracitati scelti fra le persone indicate dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato.

Il capo III, disciplina le prestazioni di attività e di servizi degli associati e il regime fiscale delle attività svolte dalle associazioni. L'articolo 18 prevede che le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle prestazioni degli associati, che debbono essere volontarie, libere e gratuite, mentre l'articolo 19 stabilisce, mutuando una disposizione già contenuta nella legge quadro sul volontariato, che i lavoratori che fanno parte di associazioni iscritte nei registri hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità degli orari di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, al fine di espletare le attività istituzionali dell' associazione di appartenenza.

L'articolo 20 disciplina le prestazioni in favore dei familiari conviventi degli associati, mentre l'articolo 21 sottrae le attività delle associazioni sociali di organizzazione non lucrativa del tempo libero e di manifestazione all'esterno della loro esistenza e delle loro iniziative, dall'applicazione delle imposte sugli intrattenimenti. L'articolo 22 disciplina il regime fiscale delle erogazioni liberali a favore delle associazioni e l'articolo 23 prevede che gli enti locali, che non si trovino in situazione di dissesto finanziario, possano deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale.

L'articolo 24 estende alle associazioni di promozione sociale le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative e i loro consorzi. Con l'articolo 25 è consentito alle associazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato di accedere al servizio radiotelevisivo pubblico per brevissime ma significative trasmissioni di messaggi di utilità sociale inerenti i loro fini istituzionali.

L'articolo 26 dispone l'applicazione alle associazioni di promozione sociale della disciplina sul diritto all'informazione e accesso ai documenti amministrativi di interesse per la loro attività, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con l'articolo 27 si è prevista la capacità processuale delle associazioni per la tutela dei loro diritti e interessi avanti l'autorità giudiziaria e gli organi di giustizia amministrativa.

Gli articoli da 28 a 32 disciplinano i rapporti fra associazionismo sociale, Unione europea, regioni, province e comuni.

L'articolo 28 prevede un percorso atto a favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. L'articolo 29 stabilisce che le leggi regionali e quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazioni-

smo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia.

L'articolo 30 disciplina le convenzioni che possono essere stipulate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici con le associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. Gli articoli 31 e 32 disciplinano le modalità per l'utilizzazione da parte delle associazioni di strutture per manifestazioni pubbliche e per lo svolgimento delle attività sociali. L'articolo 33 reca, infine, la norma di copertura finanziaria.

Si tratta, dunque, di un complesso organico di disposizioni, finalizzate a definire in modo compiuto e coerente il quadro giuridico di riferimento per le associazioni di promozione sociale. La Commissione è pervenuta alla elaborazione del testo a seguito di un lavoro serio e approfondito, cui sono state dedicate numerose sedute sia in sede plenaria, sia da parte del Comitato ristretto. Durante l'esame in sede referente si è svolta l'audizione del Ministro pro tempore per la solidarietà sociale sui recenti sviluppi dell'associazionismo in Italia e in Europa e sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni IX, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII e XIV, che sono stati in larga parte recepiti nel testo deliberato dalla Commissione.

Auspico, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Antonio SODA, *relatore*.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo unificato in oggetto,

considerata, in riferimento all'articolo 28, l'esigenza di non consentire l'intervento nel processo di soggetti che non siano titolari di interessi immediati e diretti;

considerata in particolare l'esigenza di non consentire che intervengano nel processo penale soggetti diversi dalle persone offese dal reato, al di fuori di quanto già previsto dall'articolo 91 del codice di procedura penale:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 28, comma 1, sia soppressa la lettera *b)*;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: « ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari » con le parole: « ricevere donazioni e legati e, con beneficio di inventario, eredità », al fine di esplicitare che i legati non possono rientrare – conformemente a quanto previsto al riguardo dal codice civile – tra i lasciti testamentari accettabili con beneficio di inventario:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare espressamente, all'articolo 10, comma 2, quale sia il *dies a quo* nel computo dei trenta giorni entro cui è ammesso il ricorso al TAR avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 28, che non risulta avere contenuto normativo innovativo rispetto alle vigenti disposizioni, segnatamente rispetto a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali »;

all'articolo 7, comma 4, siano quantificati e coperti gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano così come previsto nella condizione riferita all'articolo 14, ovvero, in alternativa, ricomprendendo espressamente tali oneri, se lo stanziamento è capiente, nell'autorizzazione di spesa, indicata sempre nella condizione relativa all'articolo 14;

all'articolo 11, i commi 4 e 5 siano sostituiti dai seguenti:

« 4. L'Osservatorio si riunisce massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati;

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001 ».

all'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 6-*bis*. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali », ovvero, in alternativa, siano quantificati e coperti gli oneri derivanti da tali attività;

all'articolo 12, dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizioni dal Dipartimento per gli affari sociali », ovvero, in alternativa, siano quantificati e coperti gli oneri derivanti dall'attività di supporto allo svolgimento dei compiti da parte dell'Osservatorio;

all'articolo 12, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 795 milioni per il 2000 e di lire 1.540 milioni annue a decorrere dal 2001 »;

all'articolo 13, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 mila milioni annue a decorrere dal 2002 »;

all'articolo 14, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Per gli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

2-*ter*. Al riparto delle risorse di cui al comma 2-*bis* si provvede con decreto del Ministro per gli affari sociali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni »;

all'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 1-*bis*. Per gli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001 »;

all'articolo 16, dopo il comma 2, dalla cui attuazione derivano oneri non quantificati né coperti, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-*bis*. All'organizzazione ed allo svolgimento della seduta comune si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato », ovvero, in alternativa, il seguente: « 2-*bis*. Per gli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue », riducendo conseguentemente dell'importo di pari ammontare la somma indicata all'articolo 12, comma 3, come indicata nella condizione riferita a tale disposizione;

all'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 4-bis. Per gli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001 »;

con riferimento alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 21 e 21-*bis*, siano quantificati e coperti gli oneri ad esse connessi tenendo conto che il Governo, nella riunione del Comitato permanente per i pareri del 30 maggio 2000, ha indicato la misura massima degli importi medesimi in complessivi 2,7 miliardi per il 2000, 80,4 miliardi per il 2001 e 49,9 miliardi a decorrere dal 2002;

all'articolo 24, siano quantificati e coperti gli oneri derivanti dalle disposizioni ivi contenute;

all'articolo 31, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-*bis*. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge »;

all'articolo 32, comma 1, la parola: « devono » sia sostituita dalla seguente: « possono », e, dopo la parola: « iniziative » sia aggiunta la seguente: « temporanee »;

al comma 2, la parola: « concede » sia sostituita dalle seguenti: « può concedere »; sia infine soppresso il comma 3;

all'articolo 33, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per gli oneri derivanti dal presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 »;

all'articolo 33, comma 4, sia precisato se la norma di cui al secondo periodo valga a confermare l'indirizzo effettivamente seguito da regioni e comuni nel senso di autorizzare senza oneri i cambi di destinazione per attività sociali, ovvero, in caso contrario, siano quantificati e coperti gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni ivi contenute;

all'articolo 33, comma 5, dopo la parola: « usufruire » siano aggiunte le seguenti: « nei limiti delle risorse finanziarie disponibili »;

all'articolo 34, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 7.300 milioni per l'anno 2000, in lire 18.562 milioni per l'anno 2001 ed in lire 24.062 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. L'ammontare degli oneri recati dalla disposizione di cui alla presente condizione deve essere aggiornato in relazione alla quantificazione degli oneri recati dagli articoli 20-bis, 21 e 21-bis, nonché eventualmente di quelli derivanti dagli articoli 11, 12 e 33, comma 4, di cui deve contestualmente prevedersi idonea copertura.

nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

all'articolo 12, comma 2, sia soppressa la lettera *g),* non apparendo conforme al vigente assetto delle procedure di bilancio una fattispecie che preveda l'espressione formale di un parere sullo schema del disegno di legge finanziaria da parte di un organismo inquadrato nell'ambito dell'amministrazione statale;

all'articolo 12, sia prevista una apposita procedura per la gestione delle risorse stanziate per lo svolgimento dei compiti di cui al medesimo articolo;

all'articolo 13, siano introdotte apposite disposizioni per la disciplina dei rapporti tra l'Osservatorio, competente a definire le azioni di cui alle lettere *d)* ed *f)* del comma 2 dell'articolo 12, ed il Dipartimento per gli affari sociali, competente al finanziamento delle medesime azioni, e delle relative procedure ».

(Parere espresso il 30 maggio 2000).

Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 16, al comma 2-*bis*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a decorrere dal 2000 ».

(Parere espresso il 29 giugno 2000).

PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione finanze,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge concernenti la disciplina dell'associazionismo sociale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 2, le parole: « due anni » siano sostituite dalle seguenti: « sei anni »;

2) l'articolo 20 sia riformulato nel senso di riconoscere i benefici fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, unicamente alle associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro di cui all'articolo 7 del progetto di legge, in possesso dei requisiti fissati dal medesimo decreto legislativo n. 460;

3) sia soppresso l'articolo 20-*bis*, in considerazione del fatto che nel citato decreto legislativo n. 460 del 1997 il regime agevolativo è riconosciuto unicamente in relazione alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi rese agli associati e non anche ai loro familiari;

4) sia soppresso l'articolo 21 in considerazione del fatto che è attualmente all'esame dell'Assemblea un disegno di legge di delega per la riforma complessiva dell'imposta sugli spettacoli, la quale potrà essere opportunamente modificata nel senso prospettato dal medesimo articolo, il cui contenuto appare condivisibile;

5) per quanto concerne il regime di detrazione fiscale delle erogazioni liberali in favore delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 21-*bis*, siano ridotti i limiti di detraibilità per le medesime associazioni che non rivestano la qualifica giuridica di Onlus;

e con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 19 al fine di evitare che dalla sua applicazione possano derivare oneri impropri posti a carico delle imprese;

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità della disposizione, di cui all'articolo 22, relativa alle riduzioni tariffarie, le quali dovrebbero essere non già disposte per legge ma contrattate con le imprese esercenti i servizi interessati, in considerazione dei processi di trasformazione e privatizzazione che stanno interessando i servizi di pubblica utilità e degli oneri connessi con le suddette riduzioni.

(Parere espresso il 12 marzo 1998).

La VI Commissione finanze,

esaminati gli emendamenti al nuovo testo unificato dei progetti di legge 159 e abb. concernenti la disciplina delle associazioni di promozione sociale

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 26 maggio 1999).

La VI Commissione finanze,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge concernenti la disciplina dell'associazionismo sociale

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 21, comma 1, sia riformulato nel senso di fare riferimento alla nuova disciplina dell'imposta sugli spettacoli recata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60, anziché al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640.

(Parere espresso il 29 giugno 2000).

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERI DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il nuovo testo unificato adottato dalla I Commissione « Disciplina delle associazioni di promozione sociale » (A. C. 159 e abbinati);

considerato che il nuovo testo unificato reca varie norme per favorire le associazioni di promozione sociale;

valutati positivamente gli effetti indotti dal provvedimento;

preso atto che l'articolo 22 reca agevolazioni per i servizi postali di telecomunicazione svolti a favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni di volontariato;

considerato che i settori dei servizi postali e di telecomunicazioni sono interessati da un processo di liberalizzazione che prefigura in buona parte il superamento del sistema tariffario amministrato;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di tener conto del processo di liberalizzazione in atto e della conseguente possibilità di prevedere la riduzione degli oneri conseguenti alla prestazione dei servizi postali e di telecomunicazioni limitatamente alle attività ricomprese nell'ambito del servizio universale che deve essere assicurato quale servizio di base alla generalità dei cittadini, e con onere a carico della collettività.

(Parere espresso il 26 febbraio 1998).

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il nuovo testo unificato dei progetti di legge recante: « Disciplina delle associazioni di promozione sociale » (C. 159 e abbinati);

considerato che:

l'articolo 22 del testo, ora soppresso dalla Commissione, prevedeva un regime agevolativo in deroga alla disciplina generale;

tenuto conto dell'evoluzione della disciplina complessiva dei settori postale e delle telecomunicazioni;

valutata l'esigenza di prevedere un coerente sistema di norme agevolative nel nuovo contesto di mercato e in un quadro organico, che

tenga conto di tutte le attività meritevoli di fruire di eventuali agevolazioni;

valutata positivamente la soppressione dell'articolo 22 del nuovo testo unificato;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 26 maggio 1999).

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione (lavoro pubblico e privato)

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 159 ed abbinate, recante disciplina delle associazioni di promozione sociale;

considerato che all'articolo 11 non si prevede alcun criterio per l'individuazione degli « esperti », omettendo di specificare anche il rapporto di lavoro che li legherebbe all'Osservatorio;

considerato che sembra inopportuno prevedere che rapporti di lavoro possano essere intrattenuti anche con propri associati, determinandosi una indebita commistione tra aspetto solidaristico e aspetto lucrativo;

ritenuta eccessivamente vaga la disposizione di cui all'articolo 19 e valutata negativamente l'interferenza con la contrattazione su aspetti che sarebbe opportuno lasciare alla regolamentazione di quest'ultima;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 18, si precisi che le associazioni possono avvalersi di lavoratori dipendenti solo in quanto strettamente necessari;

2) si sopprima l'articolo 19;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 11, valuti la Commissione di merito se non convenga indicare espressamente l'esperienza e la qualificazione che devono aver maturato tali « esperti » e definire il rapporto di lavoro che li legherebbe alla pubblica amministrazione.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

premesso che:

l'articolo 18 della Costituzione prevede la valorizzazione delle forme associative quali strumenti di partecipazione democratica dei cittadini allo scopo di creare una società basata sui valori della solidarietà e della lotta all'esclusione sociale;

per completare il diritto delle istituzioni sociali, sarebbe necessario affiancare alla legge sul volontariato, peraltro largamente inattuata e alla legge sulla cooperazione sociale, una legge quadro sull'associazionismo sociale, in grado di definire con certezza i diversi ambiti, senza sovrapposizioni con quanto già definito da altre norme, anche per evitare abusi e arbitri;

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 159 e abbinate in materia di disciplina dell'associazionismo sociale che tiene conto delle modifiche rese necessarie dalla disciplina fiscale e delle ONLUSS recentemente emanata e che accoglie sostanzialmente molte delle osservazioni e delle condizioni già suggerite dalla XII Commissione

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) l'osservatorio nazionale previsto dall'articolo 11 dovrebbe avere una composizione tale da privilegiare nella rappresentanza la presenza degli osservatori regionali in ragione di uno per regione, così da eliminare il criterio dell'estrazione a sorte, da consentire l'equilibrio tra la rappresentanza di associazioni a carattere nazionale e associazioni locali;

2) le leggi regionali istitutive degli osservatori regionali di cui all'articolo 14 dovrebbero prevedere criteri di iscrizione omogenei per tutto il territorio nazionale, e prevedere la rappresentanza di asso-

ciazioni, movimenti, gruppi, coordinamenti o federazioni locali, eletti con voto segreto dalla Consulta regionale delle associazioni, cui partecipa con diritto di voto un socio in rappresentanza di ogni associazione iscritta nei registri regionali di cui all'articolo 7, comma 4 e i criteri secondo cui ogni Osservatorio regionale nomina il proprio rappresentante presso l'Osservatorio nazionale. All'Osservatorio regionale dovrebbero essere assegnate sul territorio regionale competenze analoghe a quelle attribuite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, all'Osservatorio nazionale;

e con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: « 4. Non sono associazioni di promozione sociale quelle associazioni che, pur nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, risultino stabilmente collegate da vincoli associativi e/o economici con soggetti italiani o stranieri aventi finalità di lucro »;

2) all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, le parole: « alla presente disposizione » siano sostituite dalle parole: « all'elettività delle cariche associative »;

3) all'articolo 4, comma 2, la parola:« 2 » sia sostituita dalla seguente: « 5 »;

4) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: « possono, inoltre, assumere » siano inserite le seguenti: « nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro dei rispettivi comparti »;

5) all'articolo 31, comma 1, le parole: « 6 mesi » siano sostituite dalle seguenti: « 1 anno »;

6) all'articolo 32, comma 2, le parole da: « e sono rilasciate » fino alla fine del comma siano soppresse;

7) all'articolo 32, il comma 4 sia soppresso;

8) all'articolo 33, comma 1, la parola: « istituzionali » sia sostituita dalla seguente: « associative » e siano, infine, aggiunte le parole: « stabilendo territorialmente vincoli per destinazione d'uso ad attività di associazioni di promozione sociale ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

considerato che il nuovo testo unificato del provvedimento tiene conto delle osservazioni espresse dalla XIV Commissione sul precedente testo unificato;

rilevato che la normativa contenuta nel testo unificato in oggetto appare coerente con quella comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiedere l'impegno del Governo per la promozione di meccanismi e strumenti atti a favorire la cooperazione europea nel settore.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

—

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità e oggetto della legge).

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

ART. 2.

(Associazioni di promozione sociale).

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni ricono-

sciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 3.

(Atto costitutivo e statuto).

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

ART. 4.

(Risorse economiche).

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attra-

verso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere *b), c), d), e)*, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera *g),* della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

ART. 5.

(Donazioni ed eredità).

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

ART. 6.

(Rappresentanza).

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate

in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

CAPO II

REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO

SEZIONE I

REGISTRI NAZIONALE, REGIONALI E PROVINCIALI

ART. 7.

(Registri).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

ART. 8.

(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali).

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla

presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

ART. 9.

(Atti soggetti ad iscrizione nei registri).

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

ART. 10.

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni).

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al Presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

SEZIONE II

OSSERVATORIO NAZIONALE E OSSERVATORI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 11.

(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato « Osservatorio », presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie,

umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

ART. 12.

(Funzionamento e attribuzioni).

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;

c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;

d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;

f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;

h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;

i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

ART. 13.

(Fondo per l'associazionismo).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

ART. 14.

(Osservatori regionali).

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dall'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 15.

(Collaborazione dell'ISTAT).

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

ART. 16.

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato).

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue.

ART. 17.

(Partecipazione alla composizione del CNEL).

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: « Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione: »:

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

« I-*bis)* dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato; ».

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri ».

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

CAPO III

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

SEZIONE I.

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

ART. 18.

(Prestazioni degli associati).

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ART. 19.

(Flessibilità nell'orario di lavoro).

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

SEZIONE II.

DISCIPLINA FISCALE, DIRITTI E ALTRE AGEVOLAZIONI

ART. 20.

(Prestazioni in favore dei familiari degli associati).

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari con-

viventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

ART. 21.

(Imposta sugli intrattenimenti).

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

ART. 22.

(Erogazioni liberali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i-ter)* è aggiunta la seguente:

« *i-quater)* le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis)* ».

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: « Per gli oneri di cui alle lettere *a), g), h), h-bis), i)* ed *i-bis)* » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli oneri di cui alle lettere *a), g), h), h-bis), i), i-bis)* e *i-quater)* »;

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera *c-septies)* è aggiunta la seguente:

« *c-octies)* le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge »;

c) all'articolo 110-*bis*, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: « oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i), i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* »;

d) all'articolo 113, comma 2-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: « oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i), i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* »;

e) all'articolo 114, comma 1-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: « oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i), i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* ».

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa

massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

ART. 23.

(Tributi locali).

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

ART. 24.

(Accesso al credito agevolato e privilegi).

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

ART. 25.

(Messaggi di utilità sociale).

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radio-

televisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: « alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, » sono inserite le seguenti: « alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ».

ART. 26.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi).

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

ART. 27.

(Tutela degli interessi sociali e collettivi).

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera *b)*.

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì a intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 28.

(Accesso al Fondo sociale europeo).

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

ART. 29.

(Norme regionali e delle province autonome).

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

ART. 30.

(Convenzioni).

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche).

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri soci.

ART. 32.

(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali).

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

« *b-bis)* ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali; ».

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: « senza fini di lucro, » sono inserite le seguenti: « nonché ad associazioni di pro-

mozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 33.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-159A
Lire 1400